



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO	146	DEL	9 GIUGNO 2023
---------------	------------	------------	----------------------

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E TRASMISSIONE SCHEMA PROPOSTA TRANSATTIVA - FASCICOLO N. 137 AVV. MICHELE BALLETTA

4103
COM
E
S

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **NOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore 11,00, nella Casa Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 267/2000, nelle persone di:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	X	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	X	

[Handwritten signatures]

Premesso che:

- il Comune di Melito di Napoli, con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 14 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato decreto legislativo;
- in data 24 maggio 2019, il citato Decreto presidenziale di nomina è stato notificato presso la Prefettura di Napoli ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata presso il Comune di Melito di Napoli, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato decreto legislativo, con propria deliberazione n. 1 del 24/05/2019;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 3 giugno 2019 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Viste le istanze di ammissione alla massima passiva presentate dall'avv. Michele Balletta,

- domiciliato a _____, _____
- entrambe acquisite con pec del 8/07/2019 Fascicolo n. 137:
- relativa al mancato pagamento del compenso professionale per l'assistenza nel giudizio Maisto Antonio c/Comune di Melito di Napoli (Tar Campania Napoli – II Sezione, n. Sentenza n. 2961/2015), delibera commissariale di incarico legale n. 16/2006, per l'importo complessivo lordo pari ad € 4.302,50;
 - relativa al mancato pagamento del compenso professionale per l'assistenza nel giudizio Cecere Nicola C/Marrone Stefano + Comune di Melito di Napoli (Tribunale di Napoli – Sezione staccata di Marano di Napoli – Sentenza n. 3258/16), delibera commissariale di incarico legale n. 173/2006, per l'importo lordo complessivo pari ad € 11.470,76;

Richiamate le deliberazioni commissariali:

- n. 16/2006 con la quale è stato affidato l'incarico legale stabilendo che "il compenso per detto incarico viene conferito con la clausola della fatturazione delle competenze professionali ai minimi stabiliti dalle vigenti tariffe professionali" e che "è attribuita alla presente (deliberazione) valore di convenzione bilaterale, facendo sottoscrivere al professionista copia della presente per accettazione";
- n. 173/2006 con la quale è stato affidato l'incarico legale di cui alla lettera b., stabilendo che "il compenso per detto incarico, in applicazione del DL 223/2006, convertito dalla legge 248 del 4/08/2006, viene stabilito nell'importo forfettario onnicomprensivo di € 1.000,00 oltre IVA E Cpa" e che "è attribuita alla presente (deliberazione) valore di convenzione bilaterale, facendo sottoscrivere al professionista copia della presente per accettazione".

Preso atto che il professionista incaricato ha accettato le suindicate deliberazioni commissariali n. 16/2006 e n. 173/2006 e, di conseguenza, anche la previsione, rispettivamente, della fatturazione secondo i minimi delle tariffe professionali vigenti (16/2006) e secondo il compenso forfettario (173/2006);

Dato atto che l'avv. Michele Balletta ha prodotto apposita fattura n. 2, in data 4/06/2015, da cui risulta che l'importo lordo richiesto, per il giudizio di cui alla lettera a., ammonta ad € 4.302,50, importo corrispondente alla previsione di fatturazione secondo i minimi tariffari di cui alla deliberazione commissariale n. 16/2006;

Richiamata la propria nota del 15 maggio 2023, prot. n. 10531, notificata in pari data all'avvocato Balletta, a mezzo pec, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato comunicato il preavviso di ammissione parziale alla massa passiva del credito di cui alla suindicata lettera b., per

A 

l'importo lordo complessivo pari ad € 1.268,80, assegnando un termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Preso atto che entro i termini indicati nella suddetta nota del 15 maggio 2023, l'avvocato Balletta ha fatto pervenire osservazioni, specificando che *"la liquidazione in sentenza, da parte del giudice, di somme superiori, a titolo di competenze legali rispetto a quelle preventivamente determinate nella convenzione, rende inopponibile la convenzione al professionista, indipendentemente dalla scelta dell'ente di procedere al recupero delle stesse competenze, e dall'esito del recupero stesso, che non può ricadere sul professionista stesso"*;

Ritenuto che:

- come sostenuto dalla Suprema Corte, la pronuncia che ha deciso sulla liquidazione delle spese giudiziali è improduttiva di effetti verso l'avvocato, giacchè egli non è parte del giudizio. La misura delle competenze professionali dovute dal cliente al legale non dipende dalla liquidazione contenuta nella sentenza con cui si condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa;
- il riconoscimento di un credito diverso e maggiore rispetto a quello pattuito tra le parti, per il quale è stato assunto il relativo impegno contabile, produrrebbe la creazione di un debito fuori bilancio;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata anche attraverso l'acquisizione delle attestazioni rilasciate dal Responsabile del Servizio contenzioso, dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, e dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario, dott.ssa Natalia Matassa, in data 5 maggio 2023 e 13 aprile 2023, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del d. lgs. 267/2000, di poter ammettere i crediti alla massa passiva per gli importi pari, rispettivamente, ad € 4.302,50 e ad € 1.268,80;

Dato atto che dalle citate attestazioni risulta che, mancando idonea copertura della spesa, occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo al Fascicolo 137 per l'importo pari ad € 3.690,50;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 16 del 5 marzo 2021 con la quale sono stati definiti i criteri e le norme procedurali per la definizione transattiva dei debiti e la liquidazione della massa passiva, approvando altresì lo schema di accordo transattivo da proporre ai creditori;
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Autonomie - n. 12 del 20 luglio 2020 con la quale si enuncia il seguente principio: *"Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva"*;

Ritenuto, ai fini della riconoscibilità del debito, che trattasi della fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 267/2000, ossia debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Richiamati:

- l'art. 258 del d. lgs. 267/2000;
- il titolo VIII, capi II e III del D. lgs. 267/2000;
- l'art. 31, comma 15, della legge 27.12.2002 n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
- la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- l'art. 5 della legge 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento gli enti in dissesto finanziario;

- l'art. 14, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, il quale prevede che ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1 settembre 2011 e sino alla data del 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'art. 258 del d. lgs. 267/2000, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria secondo le modalità di cui all'art. 258 del TUEL;


Con voti unanimi palesi, resi per alzata di mano

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte

1. **Ammettere** alla massa passiva le istanze del creditore **avv. Michele Balletta** – acquisite con pec del 8/07/2019 - **Fascicolo 137** - relative:
 - a. al mancato pagamento del compenso professionale per l'assistenza nel giudizio **Maisto Antonio c/Comune di Melito di Napoli** (*Tar Campania Napoli – II Sezione, Sentenza n. 2961/2015*), delibera commissariale di incarico legale n. 16/2006, per l'importo complessivo lordo pari ad **€ 4.302,50**;
 - b. al mancato pagamento del compenso professionale per l'assistenza nel giudizio **Cecere Nicola C/Marrone Stefano + Comune di Melito di Napoli** (*Tribunale di Napoli – Sezione staccata di Marano di Napoli – Sentenza n. 3258/16*), delibera commissariale di incarico legale n. 173/2006, per l'importo lordo complessivo pari ad **€ 1.268,80**;dando atto che trattasi di importi non rientranti nella gestione vincolata;
2. **Riconoscere**, ai sensi degli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio in premessa indicato, per l'importo complessivo pari ad **€ 3.690,50**;
3. **Proporre** all'avv. Michele Balletta atto transattivo secondo i criteri ed il modello "Allegato A" alla citata deliberazione n. 16/2021:
 - a. per l'importo pari al 50% (*Tar Campania Napoli – II Sezione, Sentenza n. 2961/2015*) del credito ammesso, ossia **€ 2.151,25**;
 - b. per l'importo pari al 50% (*Tribunale di Napoli – Sezione staccata di Marano di Napoli – Sentenza n. 3258/16*), ossia **€ 634,40**;
4. **Confermare** che l'adesione alla proposta di cui al punto 3 potrà essere assicurata attraverso la modulistica indicata nella richiamata deliberazione n. 16/2021 direttamente dal creditore o in seguito a notifica della presente (attraverso PEC), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva, nel caso in cui lo stesso non si attivi autonomamente ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione;
5. **Assicurare** entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione dell'accettazione della proposta di transazione (redatta secondo lo schema di cui alla deliberazione 16/2021 e corredata degli allegati ivi previsti), mediante atto deliberativo, la liquidazione del credito transatto e relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (ADER/DURC/tributi comunali) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. L'OSL si riserva in ogni caso la facoltà di verificare posizioni debitorie nei confronti del Comune di Melito di Napoli, riferite agli esercizi finanziari di propria competenza, da parte dei soggetti beneficiari dei crediti riconosciuti; in tal caso si procederà d'ufficio ad attivare le relative compensazioni;
6. **Individuare** quale responsabile del procedimento per i pagamenti ed i connessi adempimenti, la dottoressa Giuseppina Tagliatela Scafati ovvero, in caso di assenza e/o impedimento, la dottoressa Natalia Matassa;




100
NAPOLI



7. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993 disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio oltre che sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente;
8. **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente:
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;
 - al Sindaco;
 - al Segretario Generale;
 - all'Organo di revisione economico-finanziaria;
 - al Responsabile del Servizio Finanziario.
 - alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 15.30 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

Melito li 10/06/2023

IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo



ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267/2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li _____

IL MESSO COMUNALE
Ciccarelli Antimo

1309800

STILEN

COMUNE

0154000